



NEWS

# Euroconference

**Edizione di mercoledì 30 Ottobre 2024**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Il trattamento fiscale dei lavoratori sportivi c.d. impatriati**

di **Alessandra Magliaro, Sandro Censi**

## **CASI OPERATIVI**

**Trasformazione e adesione al CPB**

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Il prossimo 2.12.2024 scade il versamento dell'imposta di bollo**

di **Laura Mazzola**

## **PATRIMONIO E TRUST**

**La scissione-scorporeo quale strumento di costituzione della holding**

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

## **PATRIMONIO E TRUST**

**Profili fiscali dell'intestazione fiduciaria di beni immobili**

di **Angelo Ginex**

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**L'irretroattività del favor rei e le pseudo giustificazioni del legislatore delegato**

di **Luciano Sorgato**

## **PROFESSIONISTI**

**Hai davvero bisogno di altro personale?**

di **Stefano Renzi** – Consulente BDM Associati SRL

## ***Il trattamento fiscale dei lavoratori sportivi c.d. impatriati***

di **Alessandra Magliaro, Sandro Censi**

**Circolari e Riviste**

**ASSOCIAZIONI  
E SPORT**

**IN OFFERTA PER TE € 97,50 + IVA 4%** anziché € 150 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

**Abbonati ora**



La nuova disciplina sugli impatriati introdotta dall'articolo 5, D.Lgs. 209/2023, opera numerose e penetranti modifiche alla normativa previgente introducendo fra i requisiti soggettivi il conseguimento di un titolo di istruzione superiore specifico. È evidente come tale modifica impatti fortemente sulla possibilità di utilizzo dell'agevolazione da parte degli sportivi; essi, infatti, mentre da un lato potranno usufruire del beneficio fiscale a prescindere dal settore di attività sportiva svolta (professionisti o dilettanti) dovranno però possedere gli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Secondo la nuova normativa, gli sportivi, per poter usufruire dell'agevolazione, dovranno essere in possesso dell'adeguato titolo di istruzione prescritto, non sempre presente nella loro formazione.

I profili intertemporali previsti dalla nuova disciplina, infine, renderanno complessa l'attività di verifica della spettanza del regime agevolato da parte di società e associazioni sportive.

### **Evoluzione storica**

Negli anni della globalizzazione e dell'internazionalizzazione sempre più può accadere che società e associazioni sportive si trovino ad avere rapporti di lavoro con sportivi provenienti dall'estero. Come noto il nostro Paese, nel corso degli anni ha introdotto e poi più volte modificato un regime fiscale di favore per questi soggetti c.d. impatriati.

E, invero, a partire dall'anno 2007, a causa della crisi finanziaria e della recessione economica numerosi Paesi, tra cui anche l'Italia, hanno introdotto normative fiscali di favore con l'intento di attrarre nel Paese nuovi contribuenti.

In realtà nella formulazione originaria l'idea del Legislatore era quella di offrire condizioni tributarie di favore a coloro che per svariate ragioni avevano deciso di trasferirsi all'estero (L. 238/2010 c.d. controesodati e il successivo articolo 16, D.L. 147/2015 c.d. impatriati).

La prima versione della norma, da cui il nome rientro dei cervelli, era rivolta esclusivamente a

soggetti altamente qualificati che, dopo un periodo di permanenza all'estero, trasferivano la loro residenza fiscale in Italia. Per i redditi da loro prodotti in Italia era prevista una riduzione della base imponibile dal 30 al 70% e, in particolari ipotesi, tale percentuale saliva al 90%.

A partire però dall'anno 2019 l'articolo 16, D.L. 147/2015 venne modificato relativamente ai soggetti che potevano godere dei benefici fiscali, se rientrati in Italia dopo un periodo di permanenza all'estero, senza che a costoro venisse richiesta alcuna qualificazione professionale. In sostanza era sufficiente che gli stessi percepissero redditi qualificabili come da lavoro dipendente anche assimilato e di lavoro autonomo.

Tale ampliamento della platea dei soggetti destinatari ha prodotto, quale conseguenza, l'applicazione della norma di favore anche agli sportivi. Va ricordato che la normativa sportiva vigente all'epoca, combinata con quella tributaria, inquadrava soprattutto (se non esclusivamente) gli sportivi professionisti (cioè coloro che erano tesserati per una Federazione che aveva chiesto e ottenuto tale riconoscimento)[\[1\]](#) come produttori di reddito da lavoro dipendente. Pertanto, erano soprattutto costoro che potevano usufruire della normativa di favore. La maggior parte dei c.d. dilettanti percepiva, infatti, solo rimborsi spese o, al più, redditi definiti come “*diversi*” e, pertanto, non ricompresi nell'agevolazione.

Il regime agevolativo riguardava i redditi da lavoro dipendente e autonomo derivanti da attività sportiva svolta in Italia per l'anno di trasferimento e i 4 periodi d'imposta successivi, con possibilità di rinnovo per altri 5 anni se l'interessato aveva almeno un figlio minore di 18 anni o persone a carico (compreso l'affidamento preadottivo), ovvero acquistava beni in Italia dopo il trasferimento in qualsiasi momento prima della scadenza del quinquennio o negli ultimi 12 mesi precedenti il trasferimento.

Come premesso l'agevolazione riguardava solo i redditi prodotti in Italia mentre qualsiasi remunerazione ottenuta all'estero (ad esempio, una parte del reddito da lavoro dipendente derivante da partite di calcio internazionali o tornei giocati all'estero da giocatori autonomi) era da considerarsi interamente assoggettata a imposta.

Una modifica *ad hoc* venne inserita, nel 2022 con il c.d. emendamento Nannicini, a sfavore degli impatriati sportivi. Quelli qualificati come non professionisti vennero esclusi del tutto dal perimetro agevolativo mentre, per gli impatriati qualificabili come sportivi professionisti, si riduceva l'ammontare dell'importo agevolato ma, soprattutto, si condizionava il godimento del trattamento di favore all'età dello sportivo professionista e al reddito complessivo percepito.

Più in particolare lo sportivo doveva aver compiuto almeno 20 anni entro la fine del periodo di imposta in cui trasferiva la residenza in Italia e l'importo complessivo dell'ingaggio pattuito doveva essere superiore a 1 milione di euro (per calcio maschile, ciclismo e golf) o 500.000 (per calcio femminile e pallacanestro).

L'entrata in vigore della Riforma dello sport nel 2023 ha introdotto una nuova distinzione tra i soggetti operanti nel mondo dello sport: non più quindi professionisti *versus* dilettanti ma,

piuttosto, lavoratori sportivi *versus* volontari. Per espressa previsione legislativa però, come detto, solo i lavoratori sportivi professionisti potevano godere, con le limitazioni sopra descritte, dell'agevolazione.

L'ultima modifica alla normativa agevolativa sugli impatriati vede la luce sempre nel 2023 con decorrenza per la sua applicazione al 1° gennaio 2024.

### **L'attuale formulazione della norma di favore per gli impatriati consente ancora l'utilizzo da parte dei lavoratori sportivi?**

La nuova disciplina, introdotta dall'articolo 5, D.Lgs. 209/2023, opera numerose e penetranti modifiche alla normativa in esame. E, invero, con tale norma, innanzitutto, da un punto di vista soggettivo si richiedono requisiti più stringenti per poter godere dell'agevolazione; vengono ampliati i requisiti temporali richiesti di permanenza all'estero prima del rientro e di permanenza in Italia una volta rientrati; infine, viene ridotto al 50% (salvo particolari eccezioni) l'ammontare di reddito esente stabilendo un tetto massimo annuale di reddito che può fruire dell'agevolazione.

Partendo dalla prima delle citate modifiche, e cioè quella inerente i requisiti soggettivi necessari per poter godere del regime di favore è stato stabilito che i soggetti che intendono godere dell'agevolazione devono essere in possesso: *“dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»*. In breve possiamo ricordare che, i requisiti richiesti, ricorrono nelle ipotesi di *«Conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia»* (D.Lgs. 108/2012, che ha recepito la Direttiva europea 2009/50/CE).

È evidente come tale modifica impatti fortemente sulla possibilità di utilizzo dell'agevolazione da parte degli sportivi; essi, infatti, mentre da un lato potranno usufruire del beneficio fiscale a prescindere dal settore di attività sportiva svolta (professionisti o dilettanti) dovranno però possedere gli ulteriori requisiti previsti dalla legge. E, invero, secondo la nuova normativa, gli sportivi, pur rientrando nel livello 3 della classificazione Istat citata, per poter usufruire dell'agevolazione dovranno anche essere in possesso dell'adeguato titolo di istruzione prescritto, non sempre presente nella loro formazione.

Dal punto di vista temporale il periodo trascorso all'estero, prima del rientro, necessario per poter godere dell'agevolazione, è stato aumentato a 3 periodi di imposta e non più ai 2 previsti dalla normativa precedente.

L'ulteriore modifica relativa alla percentuale di abbattimento della base imponibile Irpef prevista dalle nuove norme non incide, invece, sugli sportivi posto che la riduzione al 50% era già quella stabilita nei loro confronti. L'abbattimento dell'imponibile fiscale può arrivare al 60% qualora il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore o in caso di nascita di un figlio, ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime.

Viene introdotto un limite, pari a 600.000 euro su base annua, oltre al quale non è più possibile godere dell'agevolazione.

Inoltre, il nuovo regime resta soggetto alle limitazioni in tema di aiuti di Stato *de minimis* secondo cui, per i soli lavoratori sportivi che producono un reddito di lavoro autonomo, il beneficio in termini di minori imposte pagate non possa comunque superare 300.000 euro su base triennale (Regolamento 2023/2831/UE). Il riferimento è al solo reddito da lavoro autonomo posto che il reddito da lavoro dipendente non rientra nel divieto di aiuti di Stato e nel conseguente regime *de minimis* citato.

### **L'applicazione dei regimi a seconda della data di ingresso nel nostro paese**

Premesso che, sussistendo tutti i nuovi requisiti richiesti – con particolare riferimento ai profili attinenti alla qualificazione professionale – a partire dal 2024 gli sportivi potranno beneficiare della riduzione prevista dalla attuale normativa impatriati sui redditi di lavoro (dipendente o autonomo), piuttosto complicato appare il quadro normativo di riferimento relativamente a soggetti che abbiano trasferito la residenza nel nostro Paese prima del 1° gennaio 2024.

E, invero, occorre ricordare che l'articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023 stabilisce, dapprima, che *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ...”*.

Esso però prosegue poi stabilendo che *“Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data”*.

Pertanto, come detto, se lo sportivo ha acquisito, entro il 31 dicembre 2023, la residenza anagrafica (si badi bene non occorre anche quella fiscale) in Italia, ovvero, abbia sottoscritto il contratto sportivo, allora allo stesso si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Qui giunti occorre però ricordare che, come detto, l'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, che dal 2019 ha *“ampliato”* anche agli sportivi la possibilità di usufruire del regime agevolativo, è stato profondamente innovato (e ridimensionato) nel maggio del 2022.

Pertanto, sinteticamente, per quanto riguarda gli sportivi si possono individuare 3 importanti tappe:

- anno 2019 in cui l'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, apre agli sportivi la possibilità di aderire al sistema agevolativo degli impatriati;
- anno 2022 (in particolare dal 21 maggio 2022) in cui, l'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, viene modificato, limitando la sua applicabilità ai soli sportivi professionisti e, per questi condizionata dal possesso di requisiti anagrafici e reddituali;
- anno 2024 in cui l'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 viene abrogato ma viene fatta salva la possibilità di utilizzarlo per coloro che abbiano acquisito, entro il 31 dicembre 2023, la residenza in Italia, ovvero, abbiano sottoscritto il contratto sportivo.

Nell'ultimo caso descritto, pertanto, lo sportivo potrà applicare comunque per l'anno 2024 e seguenti il regime di favore dell'articolo 16, D.Lgs. 14/2015. Poiché però esistono almeno 2 diverse versioni di tale articolo (la prima dal 2019 al 2022 e la seconda dal 2022 al 2024) potrebbero porsi dubbi relativamente a quale di essa sia applicabile.

Se il contratto sottoscritto prima del 31 dicembre 2023 è però successivo al maggio 2022 non appare revocabile in dubbio che esso potrà essere rinnovato e godere dei benefici citati sussistendo i criteri introdotti dalla modifica del 2022.

Probabilmente però, anche se il contratto è stato sottoscritto antecedentemente al maggio 2022 e si rinnoverà in epoca successiva al 2024 ciò sarà possibile solo subordinatamente all'esistenza dei criteri introdotti dalla modifica del 2022.

## **Conclusioni**

Dal punto di vista di coloro che debbono erogare i citati compensi agli sportivi e cioè le associazioni e società sportive è evidente come le stesse dovranno agire con estrema cautela nei confronti di coloro che richiederanno, in futuro, l'agevolazione come impatriati.

Questo perché l'adesione alla richiesta comporta una serie di adempimenti fiscali e contributivi a carico dell'erogatore del compenso.

Il primo di essi è indubbiamente quello relativo alla sua funzione di sostituto d'imposta che gli impone di scegliere la giusta aliquota applicabile.

A seconda poi del regime applicabile potrebbe essere suo onere verificare che non sia stata superata la soglia dei 600.000 euro previsti dal 2024 e che il beneficio non superi gli importi previsti dal regime *de minimis*.

Gli enti sportivi, pertanto, dovranno esaminare attentamente la fattispecie concreta del

richiedente e il possibile regime agevolativo per verificare che rientri in una delle casistiche sopra indicate.

[1] Attualmente le Federazioni nazionali che hanno conseguito questa qualificazione sono soltanto 4. In particolare, si tratta del calcio serie A, B e C maschile e serie A femminile, della pallacanestro serie A1, del ciclismo e del golf.

*Si segnala che l'articolo è tratto da “[Associazioni e sport](#)”.*



**CASI OPERATIVI**

---

***Trasformazione e adesione al CPB***di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Seminario di specializzazione

**Riapertura del concordato preventivo e sanatoria anni pregressi**

Novità e chiarimenti

[Scopri di più](#)

Una società di persone che si è trasformata in società di capitali con effetti dall'8 gennaio 2024 può aderire al concordato preventivo biennale?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

***Il prossimo 2.12.2024 scade il versamento dell'imposta di bollo***di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

**Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi**

Scopri di più

Scade il prossimo **2.12.2024** (in quanto **l'originaria scadenza del 30.11.2024 cade di sabato**), il versamento dell'**imposta di bollo**, relativa alle **fatture emesse nel terzo trimestre dell'anno 2024**.

Inoltre, sempre il prossimo 2.12.2024 **scade il versamento** anche dell'imposta di bollo relativa ai **primi due trimestri dell'anno in corso**, se l'importo dovuto, appunto nel primo e poi nel secondo trimestre, **non ha superato l'importo di 5.000 euro**.

Nel dettaglio, il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il 2024, ai sensi dell'**articolo 6, comma 2, D.M. 17.6.2014**, ha le seguenti scadenze:

- **31.5.2024**, in relazione al primo trimestre;
- **30.9.2024**, in relazione al secondo trimestre;
- **2.12.2024**, in relazione al terzo trimestre;
- **28.2.2025**, in relazione al quarto trimestre.

Il **versamento in scadenza il 31.5.2024**, se l'importo dovuto fosse stato di importo non superiore a 5.000 euro, avrebbe potuto essere eseguito **entro la scadenza successiva del 30.9.2024**.

Successivamente, se il **versamento in scadenza il 30.9.2024**, e relativo ai primi 2 trimestri, era di importo, ancora una volta, **non superiore a 5.000 euro**, può essere eseguito entro la **prossima scadenza del 2.12.2024**.

Infatti, al fine di **ridurre gli oneri amministrativi** a carico dei contribuenti, il D.L. 73/2022, convertito nella L. 122/2022, ha introdotto **semplificazioni** per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, **incrementando da 250 a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo**.

Ai fini del pagamento, si rileva che sono previste le seguenti **modalità di pagamento**:

- mediante l'**addebito diretto sul conto corrente bancario del contribuente**;
- mediante la **presentazione del modello F24**.

Con la prima modalità, il pagamento è eseguito indicando, sull'apposito campo del portale "Fatture e corrispettivi", il **codice Iban del conto corrente intestato al contribuente**.

**Una volta confermato il pagamento**, avviene un controllo formale della correttezza del codice Iban indicato ed è consegnata una **prima ricevuta attestante l'inoltro della richiesta di pagamento**.

Successivamente, viene rilasciata una seconda ricevuta **attestante l'avvenuto pagamento**, ovvero l'esito negativo dello stesso.

Con la seconda modalità occorre procedere alla **compilazione diretta del modello F24**, ovvero all'**utilizzo del modello predisposto dall'Agenzia delle entrate e scaricabile dal portale** "Fatture e corrispettivi".

Tale modello deve **essere pagato come di consueto**.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- **2521, per il primo trimestre;**
- **2522, per il secondo trimestre;**
- **2523, per il terzo trimestre;**
- **2524, per il quarto trimestre;**
- **2525, per eventuali sanzioni collegate alla tardività di pagamento;**
- **2526, per eventuali interessi collegati alla tardività di pagamento.**

Si evidenzia che, nell'ipotesi di versamento cumulativo per **non superamento della soglia limite dei 5.000 euro**, all'interno del modello F24 **devono essere indicati separatamente**, utilizzando **codici tributo distinti, i diversi trimestri**.

Infine, si ricorda che l'imposta di bollo è dovuta sulle **fatture elettroniche con importi non assoggettati ad Iva con valore superiore a 77,47 euro**.

## ***La scissione-scorpore quale strumento di costituzione della holding***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

### **Holding industriale**

Scopri di più

A seguito della **scissione dell'intero patrimonio sociale** a favore di una società beneficiaria neocostituita, la **società scissa**, cui è assegnata la partecipazione, può divenire **una holding industriale** (anche facente capo allo stesso nucleo familiare). Della questione si è occupata di recente la **Massima n. 89/2024 dei Consigli Notarili riuniti di Firenze**, Pistoia e Prato, nella quale si è affrontato un tema dibattuto avente ad oggetto la scissione-scorpore.

Tale operazione è stata introdotta nel 2023 nel nostro codice civile, e segnatamente nell'[articolo 2606.1](#), secondo cui “*con la scissione mediante scorpore una **società assegna parte del suo patrimonio** a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività*”. Tra i tanti aspetti peculiari della scissione-scorpore, che la differenziano in modo significativo rispetto alla scissione ordinaria (in cui le quote o azioni della beneficiaria sono assegnati agli stessi soci della scissa e non alla scissa stessa), vi è anche la richiesta che, successivamente alla scissione, **la scissa deve continuare la propria attività**.

Ciò si coniuga anche con la prima parte dell'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), che contempla unicamente la **scissione-scorpore parziale** in quanto, con questa operazione, una **società può assegnare solamente una parte del suo patrimonio** a una o più società beneficiarie, mentre tale limitazione **non è prevista nella scissione tradizionale**.

Assodato, quindi, che per effetto della scissione-scorpore la **società scissa deve rimanere in vita**, è necessario chiarire il significato del **precetto normativo**, in base al quale la società stessa deve **continuare la propria attività**.

È probabile che lo “scambio” tra il patrimonio assegnato alla beneficiaria (o alle beneficiarie) e l'iscrizione della partecipazione nell'attivo della società scissa comporti inevitabilmente una **modifica dell'attività svolta da quest'ultima società**, trasformando la stessa da società operativa a **società di partecipazione** (holding). Ci si deve domandare se tale modifica sia compatibile con quanto previsto dall'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), poiché la richiesta che la scissa continui la propria attività dopo lo scorpore potrebbe anche significare che **l'attività svolta sia**

**la stessa**, o potrebbe essere sufficiente che **la scissa resti in vita svolgendo un'attività diversa** rispetto a quella esercitata **prima della scissione**.

Sul punto, la recente Massima n. 89/2024 del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato, ha ritenuto che debba reputarsi **legittima la scissione con scorporo con assegnazione alla beneficiaria dell'intero patrimonio della scissa**, con la conseguenza che quest'ultima assumerà l'oggetto proprio della **holding di partecipazioni**. In buona sostanza, il riferimento alla continuazione della propria attività della scissa significa la **continuazione dell'attività dal punto di vista fattuale**, con la conseguenza che dopo la scissione la scissa possa continuare la propria attività in un **settore economico diverso da quello originario**, ovvero modificare lo statuto prevedendo un **diverso oggetto sociale**.

Il contenuto della Massima del Notariato è interessante poiché **legittima l'utilizzo della scissione-scorpore quale strumento per costituire una holding di famiglia**. Infatti, ipotizzando un nucleo familiare che possiede delle partecipazioni in una società operativa, la scissione-scorpore dell'azienda operativa in una società neocostituita con assegnazione della partecipazione alla scissa consente, tra i tanti vantaggi, anche **la separazione del patrimonio familiare** (partecipazione nella holding) **da quello operativo**, e l'inserimento nell'attività operativa di **amministratori esterni al nucleo familiare senza alcun impatto nella società holding**.

È opportuno segnalare che, a differenza del conferimento d'azienda, che si pone come alternativa alla scissione-scorpore, per quest'ultima operazione **non è richiesta alcuna relazione di stima ex [articolo 2443 cod. civ.](#)** (società scissa e beneficiaria entrambe società di capitali), fermo restando il **procedimento ordinario previsto per la scissione**, senza tuttavia la relazione dell'esperto in quanto non è previsto alcun rapporto di cambio (le partecipazioni dei soci nella scissa non subiscono infatti alcuna modifica).

## Profili fiscali dell'intestazione fiduciaria di beni immobili

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

### Fiscaltà indiretta e patrimoniale degli immobili

Scopri di più

L'ordinamento italiano è privo di una **specificata regolamentazione** in materia di **intestazione fiduciaria**. La **giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 14654/2012)** ha definito il **negozio fiduciario** come l'accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante traferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una **situazione giuridica soggettiva** per il conseguimento di uno **scopo pratico ulteriore**, e con cui il fiduciario, per la realizzazione di tale obiettivo, assume **l'obbligo di utilizzare** nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, **in funzione strumentale**, avendo un **comportamento coerente e congruo**.

Detto in altri termini, il negozio fiduciario è un **contratto atipico** mediante il quale un soggetto (fiduciante) **trasferisce** ad un altro (fiduciario) un **diritto o la mera legittimazione al relativo esercizio**, sulla base di un **accordo** (c.d. *pactum fiduciae*) che vincola le parti, stabilendo **modalità, tempi, condizioni di esercizio** del diritto e che fissa principalmente lo **scopo** che il fiduciario si impegna a realizzare.

L'unico riferimento normativo diretto è rappresentato dalla **L. 1966/1939**, recante la "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione". Essa ha come **presupposto fondamentale** la c.d. **fiducia germanistica**, la quale postula una **"dissociazione"** tra **intestazione formale e proprietà sostanziale**, rimanendo quest'ultima in capo al fiduciante, mentre al **fiduciario viene conferita la sola legittimazione ad esercitare il diritto** che gli è stato trasferito fiduciariamente con obbligo di ritrasferirlo al fiduciante o al terzo indicatogli.

A tal proposito, si rammenta che nei sistemi di *civil law* si distingue tradizionalmente tra **fiducia romanistica e fiducia germanistica**. La **fiducia in senso romanistico** è caratterizzata dal fatto che il **fiduciario** acquista a tutti gli effetti la **"titolarità sostanziale"** del bene o diritto e, contemporaneamente, si obbliga nei confronti del proprio **dante causa ad un determinato comportamento**. Nel caso della **fiducia in senso germanistico**, invece, il fiduciario è investito di un potere giuridico di disposizione, illimitato ma risolutivamente condizionato, sulla base di una **"legittimazione formale"**.

Sotto il profilo fiscale, la **distinzione** tra fiducia romanistica e germanistica **non è priva di rilievo**, soprattutto ai fini delle **imposte indirette**, e in particolare dell'**imposta sulle successioni**

**e donazioni.**

Con la [circolare n. 3/E/2008](#) e la successiva [circolare n. 28/E/2008](#), l'Agenzia delle entrate ha ritenuto esistente il **presupposto** della costituzione di **vincoli di destinazione in ogni ipotesi di negozio fiduciario**. Più precisamente, essa ha distinto i vincoli a effetto non traslativo, assoggettati a imposta di registro in misura fissa, dai vincoli a effetto traslativo, assoggettati **all'imposta sulle successioni e donazioni**.

Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, nei casi di intestazione fiduciaria di **titoli azionari e quote di partecipazione societaria** troverebbe applicazione il modello della **fiducia germanistica**, tenuto conto della natura di tali beni e delle rispettive regole di circolazione, e quindi della **scissione tra proprietà "formale" e proprietà "sostanziale"**.

Invece, nel caso di negozio fiduciario avente ad oggetto **beni immobili**, sempre in considerazione della natura peculiare dei beni e delle relative regole di circolazione, troverebbe applicazione il modello della **fiducia romanistica** non essendo configurabile la **medesima scissione della proprietà "formale" rispetto alla proprietà "sostanziale"**. Nella specie, le regole concernenti i **requisiti di forma** del contratto e, soprattutto, gli **adempimenti pubblicitari** connessi alla circolazione dei beni immobili di cui agli [articoli 1350, 2643 e 2657 cod. civ.](#), prescrivono che i contratti, con cui si trasferisce la proprietà di beni immobili, **devono rivestire**, a pena di nullità, la forma dell'**atto pubblico** o della **scrittura privata autenticata** e devono essere resi pubblici col mezzo della **trascrizione**. In difetto di ciò, il contratto che trasferisce la proprietà di beni immobili **non ha effetto nei riguardi di terzi**.

In virtù di quanto sopra, l'amministrazione ha concluso che **l'intestazione fiduciaria di beni immobili, non** potendo dare luogo a una **"dissociazione"** tra **intestazione formale e proprietà sostanziale**, realizza un effettivo **trasferimento di tali beni per il fiduciario e configura** un rapporto basato sulla **fiducia "romanistica"**, con la conseguenza che trova applicazione **l'imposta sulle successioni e donazioni**.

La posizione assunta dall'amministrazione finanziaria, con specifico riferimento al **negozio fiduciario** avente ad oggetto **beni immobili, non è affatto condivisibile** per tutta una serie di argomentazioni che inducono il contribuente, laddove si procedesse nei suoi confronti al **recupero dell'imposta sulle successioni e donazioni**, a doversi rivolgere al **giudice tributario**.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

## ***L'irretroattività del favor rei e le pseudo giustificazioni del legislatore delegato***

di Luciano Sorgato

Convegno di aggiornamento

### **Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma**

Scopri di più

Con il D.Lgs. 87/2024, di **rimessa del sistema sanzionatorio** tributario, in attuazione dell'[articolo 20, L. 111/2023](#) (legge delega per la riforma tributaria), il Legislatore è intervenuto sulle disposizioni comuni alle **sanzioni amministrative e penali** disponendo, all'articolo 5, **l'irretroattività di tutte le disposizioni più favorevoli per il contribuente**. La comminazione delle sanzioni nella **misura mitigata** viene, quindi, temporalmente raccordata alle **violazioni commesse a partire dall'1.9.2024**, in totale antitesi ad un **principio cardine del sistema sanzionatorio**, il *favor rei* previsto dall'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#). Come **evidenziato in dottrina** (L. Del Federico, "Le sanzioni amministrative nel diritto tributario" Milano 1993), il principio del *favor rei* s'innerva costituzionalmente nell'articolo 25, Cost. il quale, in una concezione unitaria del fenomeno punitivo, traspone i **principi di riserva di legge e di irretroattività**, di fondamento penalistico, anche nella **materia sanzionatoria tributaria** la quale, nell'ambito della riforma del 1997, ha trovato ispirazione ed una visione d'insieme proprio nelle dinamiche valoriali di matrice penalistica.

Sempre come sottolineato in dottrina (A. Contrino), il **principio del favor rei** è stato introdotto all'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#), in attuazione della L. 662/1996, pur in mancanza di un espresso input direttivo in tal senso. Nonostante la mancanza di una precisa coordinata, venne ritenuto naturale l'estensione dei principi penalistici alle **violazioni tributarie** e con la tripartizione dei principi recepiti nei tre commi del citato articolo 3 (principio della legalità, divieto dell'ultrattività della sanzione nel caso di *abolitio criminis* ed il principio della retroattività del *favor rei*) si creò una **sovrapposizione di paradigmi costitutivi delle sanzioni penali e tributarie**. La [circolare n. 180/E/1998](#) chiarì come l'introduzione del principio del *favor rei* doveva essere intesa come **corollario naturale del soppiantato principio dell'ultrattività della sanzione**, prima sancito dall'[articolo 20, L. 4/1929](#), e ritenuto **non idoneo a recepire le dinamiche valoriali** come esse si evolvono nel tempo. Tali fondamenti giustificativi alla base del principio del *favor rei* sono stati del tutto pretermessi con lo **spartiacque temporale individuato dal citato articolo 5, D.Lgs. 87/2024** che, negli effetti, ha comportato il ripristino dell'ultrattività della **misura della sanzione** in vigore al tempo della violazione.

Nella relazione illustrativa, in ordine a tale cambio di rotta, il legislatore delegato cerca di



prospettare un **triplice ordine di argomentazioni** a supporto della sua coniugabilità costituzionale (evidentemente ben conscio degli **strali di diritto** che la repentina inversione di tendenza avrebbe attirato):

- il primo argomento è la **mancaanza di copertura penale** del principio del *favor rei* fuori dal comparto delle **sanzioni penali o sostanzialmente penali**. Secondo il legislatore delegato, la materia delle sanzioni amministrative **non è in generale sorretta dal principio della retroattività** della *lex mitior*;
- il secondo argomento adottato nella relazione illustrativa viene riacordato al contesto in cui viene introdotta la **revisione del sistema sanzionatorio** amministrativo tributario, per cui per il delegato applicare il principio del *favor rei*, nel caso in questione, equivarrebbe ad **un'indiscriminata mitigazione sanzionatoria** non compensata dal **potenziamento degli strumenti di compliance**;
- il terzo argomento del Legislatore delegato viene correlato ad un'ottica di bilanciamento tra interesse pubblico alla percezione dell'entrata e l'interesse del singolo consociato alla **comminazione retroattiva di una sanzione inferiore**. È chiaro il raccordo con l'interesse **all'equilibrio del bilancio pubblico** di cui all'articolo 81, Cost.

Trattasi di argomenti **manifestatamente intrisi di criticità logico-giuridiche**.

In ordine alla copertura costituzionale del principio del *favor rei*, circoscritta alle sole sanzioni penali (o sostanzialmente penali), l'angolo visuale va allargato anche alle fonti sovranazionali, le quali prevedono **l'operatività del principio della retroattività** della *lex mitior* all'articolo 7, CEDU, e all'articolo 49, CDFUE. A tale specifico proposito, si deve considerare, come sottolineato anche dalla Dottrina citata (A. Contrino), che la **connotazione di una sanzione** come non penale non dipende da **categorie dogmatiche** coniate secondo parametri individuati dai **singoli Stati membri**, dovendosi tale natura coordinarsi con i **noti criteri Engel**. I due criteri sostanziali, alla base della natura delle sanzioni, sono la **gravità e lo scopo**. Trattandosi di criteri alternativi e non cumulativi la sanzione va considerata come penale, indipendentemente dalla sua catalogazione formale, anche nel caso **l'accertamento dell'illecito renda perseguibile il soggetto che l'ha commesso**, con una **sanzione** di particolare **livello di gravità e di misura**. Sotto tale prisma, è noto come la sanzione tributaria nazionale proprio per i **suoi gravosi livelli di commisurazione** è considerata dagli Organi dell'UE di **natura penale** (proprio da tale natura è derivata la questione relativa alla liceità della congiunta comminazione della sanzione penale per il medesimo illecito storico e **dell'istituto del ne bis in idem**, nonché la necessità di adeguare il regime delle sanzioni al fondamentale **principio della proporzionalità**). L'individuazione della natura penale di una **sanzione formalmente amministrativa**, attraverso l'impiego dei criteri Engel, è di **estrema importanza**, perché rende applicabili all'illecito le disposizioni CEDU e, in particolare, gli articoli 6 e 7, che prevedono **l'operatività del principio del favor rei**.

In ordine al secondo argomento, il fondamento causale dell'irretroattività viene fatto derivare dalla necessità di favorire la **compliance preventiva tra Fisco e contribuenti**. Ora, tale passo non può apparire condivisibile, dal momento che il fine dichiarato nella delega è quello di **una**

**riforma che** deve tendere a **realizzare un sistema sanzionatorio più giusto**, coerente e ragionevole. Ora, se tale è lo scopo della revisione delle sanzioni, la prospettiva di strumenti di più efficiente cooperazione e di confronto tra l'Istituzione fiscale ed il contribuente, **non incide sull'irretroattività** delle nuove sanzioni introdotte per favorire il conseguimento di un rapporto più equo tra il **disvalore giuridico dell'illecito e la reazione dell'ordinamento**. Se tale rapporto viene ritenuto sproporzionato, la sua correzione preclusa per il passato si rivela irragionevole e **costituzionalmente censurabile**, alla luce dell'articolo 3, Cost. In modo condivisibile, un Autore (A. Giovanardi) ha sottolineato che: *"Se un ordinamento ha bisogno di riforme che lo rendano più giusto, ragionevole e coerente non vi è alcun motivo per continuare a sottoporre a sanzioni più pesanti quei contribuenti che, anche in un contesto diverso da quello che emergerà dalla riforma, abbiano commesso i medesimi illeciti che il legislatore persegue ora in modo più tenue"*.

Infine, per il Legislatore delegato l'interdizione del *Favor rei* **troverebbe supporto costituzionale** nell'articolo 81, Cost., nella necessità di **non generare un disequilibrio** di bilancio pubblico.

A tal proposito, si ritiene di dover sottolineare come la **Finanza sociale possa raccordarsi con il solo principio della capacità contributiva** ([articolo 53 della Costituzione](#)) e non con strumenti pensati (e legislativamente plasmati) per altri fini, **come le sanzioni**. In tal caso, si avrebbe solo un abuso dello strumento giuridico piegato per scopi che non sono quelli per cui esso è stato legislativamente disciplinato, secondo le medesime **deplorevoli dinamiche dell'abuso del diritto**. Il fondamento costitutivo dell'essenza della sanzione risiede nella **giusta risposta dell'ordinamento** a chi viola le sue regole e non per procurare gettito erariale, allo **scopo di evitare squilibri di bilancio**. Un Insigne costituzionalista (F. Moschetti) nel tempo ha insegnato come l'obbligazione tributaria non possa mai semplicisticamente derivare dalla soggezione all'autorità dello Stato, ma, proprio in quanto procede dalla collaborazione solidale delle persone, **ogni persona deve essere in primis rispettata nella sua realtà specifica** e quindi coinvolta nel dovere solo se e nei limiti in cui ciò corrisponda alla sua specifica capacità contributiva, intesa come perentorio limite alla discrezionalità del legislatore. E allora se tra Finanza pubblica e entrate erariali sussiste un esclusivo cordone ombelicale con il principio della capacità contributiva, che legittima copertura costituzionale, si può mai **prospettare un diritto erariale commisurato a sanzioni riviste**, perché constata essere inique?

## ***Hai davvero bisogno di altro personale?***

di **Stefano Renzi** – Consulente BDM Associati SRL

Negli Studi professionali, la sensazione di essere **costantemente sopraffatti dal lavoro** è molto comune. Spesso si crede che l'unica soluzione ad un **carico di lavoro percepito come eccessivo** sia assumere più personale.

Per approcciare questo tema tipico delle aziende di servizi è necessario porre l'attenzione sulla parola chiave “percepito”.

Poiché il carico di lavoro non è tangibile come accade nelle realtà produttive, l'unico modo per quantificarlo è il **tempo**. Suo malgrado, questa unità di misura, dipende in larga parte dalla **percezione** che ne ha ognuno di noi oltre che da come si sceglie, più o meno consapevolmente, di **impiegarlo**.

Un collaboratore può infatti **dilatare o contrarre il tempo** dedicato ad una attività a seconda di tante variabili, con l'effetto che non risulta immediato **stabilire quando sia davvero saturo di lavoro**.

In una realtà nella quale il tempo non viene gestito e monitorato, sarà normale riscontrare la tendenza a “riempire” ognuno le proprie otto ore di azioni volte al raggiungimento di determinati risultati secondo il flusso rappresentato nell'immagine sottostante.



*Figura 1 - Processo non gestito*

Naturalmente maggiori saranno le esigenze e maggiore sarà la saturazione dei collaboratori, i quali convivono ogni giorno con una moltitudine di pratiche già aperte da tempo e ancora da finalizzare. Con qualche telefonata in più o qualche cliente con richieste improvvise e urgenti è facile che aumenti la **percezione di non poter far fronte da soli a tutto il lavoro** e presto si manifesterà l'esigenza di **assumere più personale**.

### La legge di Parkinson


La causa primaria che innesca questo fenomeno è nota, nonché assolutamente fisiologica nelle aziende di servizi, e prende il nome di Legge di Parkinson, formulata da Cyril Northcote Parkinson nel 1958.

Questa legge afferma che *il lavoro si espande fino a riempire tutto il tempo disponibile per completarlo*. In altre parole, se a un'attività viene dato modo di occupare più tempo del necessario, essa finirà per occupare tutto quel tempo, indipendentemente dalla sua reale complessità.

Nell'ambito di uno Studio professionale, ciò significa che, se non si pratica un'accurata **pianificazione del carico di lavoro** e non si **gestisce bene il tempo**, si innesca uno scenario in cui le attività che potrebbero essere completate in minor tempo finiscono per protrarsi indefinitamente, determinando non solo l'apparente **ipersaturazione** della struttura, ma anche una moltitudine di ore sottocosto dedicate ai clienti. Una nuova assunzione non farebbe altro che aggravare questo quadro.

### Budget orari per attività e cliente

La soluzione risiede nell'inserire una fase di **pianificazione del tempo e controllo del carico di lavoro attuale** all'interno del flusso produttivo descritto poc'anzi, grazie alla quale si potrà passare da **percezione**, a **ragionevole certezza**.



*Figura 2 - Processo Pianificato e Controllato*

In questa fase si andrà quindi a **stimare quante ore intendiamo dedicare** al fine di soddisfare l'esigenza e si **assegneranno** tali ore ad una determinata risorsa **compatibilmente con il suo carico di lavoro attuale**. La stima potrà essere eseguita seguendo tendenzialmente due principi.

- **Tariffa obiettivo**

Si assegna un budget di ore basato sui ricavi previsti (es. una pratica venduta a 2.000 € da valorizzare a 80 €/ora prevede un massimo di 25 ore).

- **Quotazione dell'addetto**

Si basa su una stima fatta dall'addetto. In questo caso è utile un confronto con benchmark di settore così da non giustificare eventuali inefficienze interne e gli effetti della Legge di Parkinson.

### **Calcolo del carico di lavoro dello Studio**

Questa fase può assumere ancor più valore se **condivisa con le risorse** in quanto non solo le coinvolge direttamente in un **processo chiave per la gestione e organizzazione del lavoro**, ma le porta anche a comprendere l'importanza di **organizzare a loro volta la propria giornata** e le proprie relazioni con i clienti in funzione di **creare sostenibilità** e non solamente **focalizzazione sul soddisfare le esigenze dei clienti**.

Come prima cosa è necessario creare il quadro del **carico di lavoro attuale di ogni risorsa** e, per quanto riguarda per esempio uno Studio di Commercialisti, si otterrà già un enorme risultato stimando le ore necessarie alla **gestione ricorsiva annuale** dei vari clienti (contabilità, bilanci, redditi, consulenze periodiche).

Nel calcolo si procede come segue:

1. stima delle **ore lavorative annue** (netto assenze). In questo caso 760 è la base per un full-time;
2. si alloca una quota di normale **improduttività** (pause, pianificazione, assistenza a colleghi, formazione, ecc). Per una risorsa pienamente produttiva può andare dal 20 al 25%. In questo caso 440 ore;
3. si sommano le 968 ore che sono state stimate precedentemente per le **attività ricorsive ordinarie**;
4. per differenza con il totale si calcolano le **ore ancora disponibili**. A stime concluse si potrà ottenere un report simile a quello.

Addetto 4	Ore	%
Ore Improduttive	440	25%
Ore a Budget	968	55%
Ore libere	352	20%
<b>Ore lavorate annue</b>	<b>1760</b>	<b>100%</b>
<b>Saturazione su ore produttive</b>		<b>73%</b>



Si può quindi concludere che l'Addetto 4 risulta saturo al 73% sul totale delle sue ore produttive (Ore Lavorate – Ore Improduttive) di attività di gestione ordinaria, ha quindi margine per gestire ulteriore lavoro.

### Interpretazione dei dati

Ponendo che sarà sempre e solo alla luce della **strategia aziendale** e del **caso specifico di ogni collaboratore**, che si potrà dare un chiaro significato ai dati di saturazione, esistono delle tendenze.



Per esempio, un addetto contabile, che non svolge consulenze particolari o pratiche extra, e si occupa di sola attività ordinaria, è lecito che possa avere una saturazione del 95±5%.

Un professionista o consulente, invece, dovrebbe avere molto più tempo libero per poter essere disponibile per attività ad **alto valore aggiunto**. Una saturazione troppo alta limiterebbe la capacità di generare maggiori ricavi con attività extra o straordinarie.

## **Conclusione**

Come spesso accade concludendo questo lavoro di budgeting, non solo la direzione, ma anche i collaboratori tutti, si rendono conto che **la struttura non è affatto satura** come si poteva pensare, ma può (e dovrebbe in taluni casi) **accogliere ulteriore lavoro o valorizzare meglio quello attuale**. Pertanto, non è mai stato un problema di quantità di lavoro, ma di **qualità dei processi** adottati per svolgerlo.

La chiave per risolvere questa percezione di saturazione non è quindi l'assunzione di nuovo personale, ma una gestione più attenta e metodica del tempo e delle risorse già disponibili. Questo approccio non solo migliora l'efficienza, ma aumenta drasticamente la redditività dello Studio, riducendo al minimo sia le attività improduttive che l'eccesso di attenzioni a clienti che di fatto poi risultano critici economicamente.